ESENTE

16954/17

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

IMMIGRAZIONE MOTIVAZIONE SEMPLIFICATA.

Dott. ANDREA SCALDAFERRI - Presidente -

Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO - Consigliere -

Dott. ANTONIO VALITUTTI - Rel. Consigliere -

Ud. 16/05/2017 - CC

Dott. MASSIMO FERRO - Consigliere -

R.G.N. [redacted]/2016

Dott. GUIDO MERCOLINO - Consigliere -

Rep. non 16954

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso [redacted] 2016 proposto da:

[redacted] elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato LUIGI MIGLIACCIO;

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELL'INTERO, PREFETTURA, UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI PARMA, in persona dei legali rappresentati pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;

copia comunicata ai soli fini dell'art 133 cpc

5375/17

- controricorrenti -

avverso l'ordinanza n. 34/2016 del GIUDICE DI PACE di PARMA, depositata il 29/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/05/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO VALITUTTI.

ORDINANZA

Rilevato che:

[redacted] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso l'ordinanza n. 34/2016, emessa dal Giudice di pace di Parma, depositata il 29 gennaio 2016, con la quale è stato respinto il ricorso proposto dal ricorrente avverso il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Parma in data 27 luglio 2015;

l'intimato non ha svolto attività difensiva;

Considerato che:

i due motivi di ricorso debbono essere accolti;

invero, contrariamente all'assunto del Giudice di pace, la proposizione del ricorso del richiedente asilo avverso il provvedimento di diniego della protezione internazionale sospende l'efficacia esecutiva di tale provvedimento, con la conseguenza che, secondo l'interpretazione data dalla Corte di Giustizia all'art. 2, paragrafo 1, della Direttiva CEE n. 115 del 2008, non scatta l'obbligo per il richiedente di lasciare il territorio nazionale, permanendo la situazione di inespellibilità fino all'esito della decisione sul ricorso (Cass. 30/11/2015, n. 24415);

nella specie, lo stesso Giudice di pace ha accertato che [redacted] aveva impugnato il provvedimento che negava al medesimo la protezione internazionale;

dall'esame degli atti – reso possibile dal fatto che i motivi di ricorso censurano, nella sostanza, un error in procedendo nel quale è incorso

il giudice di merito – si evince, altresì, che il Tribunale di Roma aveva altresì disposto la sospensione del provvedimento di diniego della protezione internazionale, e, di conseguenza, non è configurabile – fino all'esito della decisione su tale ricorso – un obbligo dell'istante di lasciare il territorio nazionale;

Ritenuto che:

l'impugnata ordinanza debba essere cassata con rinvio al Giudice di pace di Parma in diversa composizione, che dovrà procedere a nuovo esame della controversia, facendo applicazione dei principi di diritto suesposti;

dagli atti il processo risulti esente, sicchè non si applica l'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia al Giudice di pace di Parma in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma il 16/05/2017.

Il Presidente

Depositata in Cancelleria

Oggi, 07 LUG. 2017

IL CANCELLIERE
Maria Pia Sbordoni

IL CANCELLIERE
Maria Pia Sbordoni